

Relatore:

Gheorghe GANDRABUR

Repubblica MOLDOVA

Misure coercitive educative applicabili ai minori non soggetti a responsabilità penale. Attualmente, il problema dei minori che commettono reati penali quando non hanno raggiunto l'età della responsabilità penale rimane allarmante e irrisolto.

Un minore in conflitto con la legge è un bambino che ha bisogno di assistenza e sostegno speciali. Analizzando gli aspetti che influenzano negativamente il rispetto e l'effettiva attuazione di tutti i diritti dei minori a contatto con il sistema giudiziario, si notano diverse difficoltà, tra cui:

1. la situazione dei minori sotto l'età della responsabilità penale non è affrontata in modo multidisciplinare;
2. la legislazione sulla procedura di lavoro con e per i bambini sotto l'età minima di responsabilità penale è imperfetta e oscura;
3. non esistono programmi educativi per evitare che i bambini commettano reati dannosi e misure per la loro rieducazione nella comunità;
4. non esistono raccomandazioni e metodologie pratiche per il lavoro con i minori sotto l'età della responsabilità penale, comprese le fasi, le procedure e gli strumenti di lavoro nel processo di assistenza ai minori in conflitto con la legge.

Dato che i minori di 16 anni, e in alcuni casi di 14 anni, non sono soggetti a responsabilità penale, le misure procedurali di contenimento non sono estese a loro.

Inoltre, le misure educative stabilite dall'articolo 104 del Codice penale saranno applicate solo ai minori che, in base alla loro età, possono essere soggetti a responsabilità penale, perché in caso contrario l'azione penale cessa.

Non possiamo concordare con l'opinione di alcuni autori secondo cui le misure educative stabilite dall'articolo 104 del Codice Penale possono essere applicate anche ai minori di età dell'oggetto del reato, perché il testo normativo è restrittivo.

Tuttavia, questi minori possono essere ammoniti verbalmente a non assumere comportamenti criminali in futuro, i loro genitori possono essere avvertiti di sorvegliarli adeguatamente e possono anche essere ritenuti responsabili civilmente ai sensi del Codice civile, anche se non sono il soggetto del reato.

Allo stesso modo, i minori sotto l'età della responsabilità penale devono essere indirizzati alle commissioni per la protezione dei minori in difficoltà e ricevere un'assistenza adeguata.

I comitati giovanili e le loro competenze

Nel periodo precedente esistevano commissioni minorili, in quanto organi extragiudiziali, che operavano sulla base del Regolamento sulle commissioni minorili, approvato dal Presidium dell'ex Soviet Supremo dell'ex MSSR il 25 marzo 1967,

che erano anche responsabili della supervisione dei minori in conflitto con la legge ed esaminavano anche i casi di reati commessi da minori sotto l'età della responsabilità penale, applicando le misure appropriate.

Attualmente questo regolamento è obsoleto, cioè è caduto in disuso.

Al fine di attuare la Strategia nazionale e il Piano d'azione sulla riforma del sistema di assistenza residenziale all'infanzia, approvati con la Decisione governativa n. 784 del 9 luglio 2007,

nonché lo sviluppo di servizi alternativi per la protezione, la cura e lo sviluppo del bambino e della famiglia, con la Decisione governativa n. 1177 del 31.10.2007 sull'istituzione della Commissione per la protezione dei bambini in difficoltà e l'approvazione del Regolamento quadro di attività, è stata istituita presso le autorità amministrative locali di secondo livello,

La Commissione per la tutela dei minori in difficoltà, subordinata al Consiglio distrettuale/municipale, ha approvato il Regolamento quadro sull'attività della Commissione per la tutela dei minori in difficoltà.

Ad esempio, nel comune di Chisinau, queste commissioni operano nell'ambito delle Prefetture settoriali.

La Commissione per la tutela dei minori in difficoltà ha i seguenti obiettivi:

- a) garantire e promuovere il benessere del bambino, assicurando il diritto del bambino a crescere in un ambiente familiare, tenendo conto, in primo luogo, dell'interesse superiore del bambino, al fine di assicurare il suo armonioso sviluppo emotivo, intellettuale e fisico;
- (b) garantire la scelta della forma ottimale di accoglienza per ogni bambino bisognoso, con particolare attenzione ai servizi di tipo familiare, mentre il collocamento in un servizio residenziale è la misura finale di protezione del bambino.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, alla Commissione sono stati assegnati i seguenti compiti:

- (a) monitoraggio dell'osservanza delle disposizioni degli atti normativi, nel caso di raccomandazioni per l'inserimento del bambino bisognoso in servizi di tipo familiare, vicino all'ambiente familiare, o in servizi di tipo residenziale;
- b) collocare il bambino nella famiglia di assistenti genitoriali professionali, in conformità con il Regolamento sul servizio di assistenza genitoriale professionale.

La Commissione esamina, solo in via eccezionale, i casi di reinserimento del bambino dai servizi di assistenza parentale professionale e residenziale nella famiglia biologica o allargata;

- c) informare il Consiglio distrettuale/comunale sulla necessità di sviluppare nuovi servizi di protezione dell'infanzia o di ampliare quelli esistenti;
- d) il monitoraggio dei servizi forniti ai bambini bisognosi;
- e) l'inserimento in un registro speciale delle organizzazioni non governative che forniscono servizi di protezione dell'infanzia nella rispettiva unità amministrativo-territoriale;
- f) ricevere i reclami relativi alla protezione dei bambini bisognosi nei diversi tipi di servizi di accoglienza, esaminarli e, se del caso, deferirli all'autorità tutoria, monitorando l'esame dei reclami in questione;
- g) presentare relazioni trimestrali al consiglio distrettuale/comunale e annuali al Ministero del Lavoro, della Protezione Sociale e della Famiglia.

Riteniamo che, in assenza di altre forme di reinserimento e rieducazione dei minori che non sono soggetti del reato,

nei casi in cui si riscontri una mancanza di protezione e di prevenzione in futuro della commissione di nuovi reati, la Commissione, dopo essere stata informata, adotterà le misure necessarie in base alle sue competenze.

Nel prendere decisioni relative alla protezione dei minori, gli organi responsabili della protezione dei minori sono tenuti a tenere conto dei seguenti principi:

- a) prevalga l'interesse superiore del minore;
- (b) garantire il diritto del bambino a essere accudito dai suoi genitori;
- (c) la responsabilità dei genitori di prendersi cura dei propri figli e di assicurare il loro corretto sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale;
- (d) assicurare l'educazione del bambino in un ambiente familiare per il pieno e armonioso sviluppo della sua personalità;
- (e) la necessità di sviluppare la capacità del bambino di esprimere le proprie opinioni sulle questioni che lo riguardano e di tenere conto delle opinioni del bambino in base alla sua età e maturità
- (f) la priorità del mantenimento delle relazioni familiari, compreso il collocamento di bambini della stessa famiglia insieme, quando non è possibile che rimangano con i loro genitori biologici;
- (g) l'opportunità che il bambino continui a crescere nel suo ambiente etnico, religioso, culturale e linguistico;
- (h) l'obbligo di fornire protezione sociale e assistenza sociale quando il minore è in difficoltà;
- i) la necessità di mantenere strettamente riservate le informazioni sul bambino e sulla sua famiglia.

Organismi con responsabilità nel campo della protezione dei minori, ovvero: l'autorità tutoria,

la Commissione medico-psicologica-pedagogica (nel caso di bambini con disabilità), il Dipartimento per l'assistenza sociale e la protezione della famiglia o, a seconda dei casi, il Dipartimento per la cura e la protezione dei minori del Comune di Chisinau o la Commissione per la protezione dei minori in difficoltà, possono prendere decisioni sull'inserimento del minore in servizi di tipo familiare, in servizi vicini all'ambiente familiare o in servizi residenziali solo in conformità con le disposizioni del regolamento sopra citato.

Questi organismi devono adottare tutte le misure necessarie nei limiti delle loro competenze,

per proteggere il bambino da ogni forma di violenza, abbandono o negligenza, trattamento brutale o sfruttamento,

comprese quelle che potrebbero portare alla commissione di altri reati da parte di minori in difficoltà.

Le Commissioni sono rigorosamente guidate dal Regolamento nel prendere le decisioni e la procedura può essere avviata su richiesta di qualsiasi persona, nel caso di minori in conflitto con la legge, dal pubblico ministero.

La decisione finale dell'autorità tutoria è emessa solo sulla base del parere favorevole motivato della Commissione.

La Commissione esprime il proprio parere sull'inserimento del minore nella famiglia o nei servizi analoghi alla famiglia previsti al punto 56 del Regolamento, in conformità con le disposizioni del Regolamento e delle altre leggi e regolamenti pertinenti.

Se la Commissione giunge alla conclusione che le disposizioni del regolamento sono state rispettate e che è nell'interesse del bambino collocare il bambino in un servizio di accoglienza residenziale,

si menzionano le questioni a cui prestare particolare attenzione nello sviluppo e nell'attuazione del piano di protezione individuale del bambino nell'accoglienza residenziale.

E se la Commissione ritiene che le disposizioni del regolamento non siano state rigorosamente osservate

o che non sia nell'interesse del bambino collocare il bambino in un servizio di tipo familiare, simile alla famiglia o residenziale,

se del caso, la Commissione respinge le raccomandazioni formulate al riguardo ed esprime un parere negativo,

con rinvio del caso alla Sezione per il benessere sociale e la protezione della famiglia/Direzione per il benessere e la protezione dei minori per una nuova valutazione e la raccolta di ulteriori prove.

Il parere della Commissione indica il numero di giorni concessi alla Sezione per il benessere sociale e la protezione della famiglia/Direzione per il benessere e la protezione dei minori per una nuova valutazione e i risultati della nuova valutazione sono portati all'attenzione dell'autorità tutoria.

